

VARIAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO

IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO e di EDILIZIA SOSTENIBILE

PREMESSA

La vita è divenire, uno sviluppo di fatti in evoluzione; se tale evoluzione ha un andamento positivo, ossia se c'è un costante miglioramento delle condizioni di vita, si può parlare di progresso. Per avere progresso, quindi, lo sviluppo deve essere positivo, e tale è lo sviluppo sostenibile, ossia quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Le attività umane, tese a soddisfare i bisogni, sono in ineluttabile relazione con la natura e questa relazione deve essere tale da permettere alla vita umana di continuare, agli individui di soddisfare i loro bisogni ma in modo tale che le variazioni apportate alla natura dalle attività umane stiano entro certi limiti così da non distruggere il contesto biofisico globale. L'attività edilizia soddisfa senz'altro un bisogno primario dell'uomo, ed è perciò che anch'essa, o soprattutto essa, deve essere svolta con criteri di sostenibilità, i quali non possono prescindere dall'esigenza di risparmiare le energie disponibili e dalla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera. Il contenimento dei consumi energetici attraverso una edilizia sostenibile rappresenta la prima risposta alla crisi ambientale in atto, di cui l'attività edificatoria e l'utilizzo degli edifici si pone tra le cause, incidendo per circa un terzo sul consumo globale di energia disponibile. Circa il 40% degli agenti inquinanti immessi in atmosfera derivano dal riscaldamento e dal condizionamento degli edifici, il che vuol dire che in tale direzione deve essere prima di tutto orientato il risparmio energetico. Gli articoli del regolamento edilizio sono dunque rivolti primariamente a contenere i consumi energetici dei

fabbricati e quindi a favorire l'utilizzo di energie alternative partendo dal presupposto che ad Oderzo si possa costruire o restaurare con dei parametri a volte anche più "virtuosi" rispetto a quelli imposti dalle Leggi Nazionali attualmente in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento va applicato nell'intero territorio comunale, ma la sua applicazione in caso di edifici sottoposti a tutela, o ricadenti nei centri storici, andrà valutata caso per caso.

Art. 2 – Prestazioni dell'involucro edilizio

Art. 2.1 - I Piani Attuativi di nuova previsione saranno sviluppati in maniera tale da consentire la progettazione degli edifici secondo principi di orientamento che favoriscano le migliori condizioni di soleggiamento e conseguentemente il risparmio energetico.

Art. 2.2 - Gli edifici di nuova costruzione saranno posizionati con l'asse principale lungo la direttrice Est-Ovest (tolleranza di 45°) salvo documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale. I locali accessori (autorimesse, ripostigli, lavanderie,...) andranno disposti sempre a Nord, salvo documentati impedimenti.

Art. 2.3 - Le aperture vetrate del fabbricato collocate tra Sud-Est e Sud-Ovest saranno dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'ombreggiamento.

Art. 2.4 - Nella realizzazione o ristrutturazione di edifici con qualunque destinazione d'uso e per i quali si applicano i calcoli e le verifiche

previste dal D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 al fine di limitare il consumo di energia primaria per la climatizzazione sia invernale sia estiva, per le domande edilizie presentate dopo il 31 dicembre 2007 andranno utilizzati i valori di trasmittanza termica U previsti dalla citata normativa a partire dall'1 gennaio 2010, fatta salva l'entrata in vigore di nuovi dispositivi sovraordinati in materia che impongano valori più restrittivi.

Art. 2.5 - Nel caso la copertura del fabbricato sia a falda e a diretto contatto con un ambiente abitato (sottotetto, mansarda, ecc...) questa deve essere del tipo ventilato o equivalente.

Art. 3 - Efficienza energetica degli impianti.

Art. 3.1 - Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o anche del solo generatore di calore, vanno impiegati i sistemi di produzione di calore ad alto rendimento previsti dalla legislazione nazionale.

Art. 3.2 - Negli edifici di nuova costruzione con più di quattro unità a destinazione residenziale, commerciale e direzionale, vanno installati impianti centralizzati di riscaldamento e produzione acqua sanitaria. L'intervento dovrà prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).

Art. 3.3 - Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento, qualsiasi sia la loro destinazione, è prevista l'installazione di sistemi di regolazione locali in modo da garantire il mantenimento della temperatura dei singoli locali o singole zone aventi medesime caratteristiche di uso ed esposizione.

Art. 3.4 – In caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici, privati a destinazione direzionale, nonché nelle parti comuni degli edifici con altre destinazioni, è previsto l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza e da sensori di illuminazione naturale.

Art. 3.5 - Nelle aree esterne sia private sia pubbliche di edifici di nuova costruzione o interessati da ristrutturazione i corpi illuminanti devono avere il flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni, fatte salve le eccezioni già previste dalle norme di rango superiore.

Art. 3.6 - Le linee di pubblica illuminazione a servizio di strade e parcheggi di nuova realizzazione o interessate da ristrutturazione saranno dotate di regolatori di flusso.

Art. 4 – Fonti energetiche rinnovabili

Art. 4.1 – Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di ristrutturazione è obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di impianti solari termici, salvo documentati impedimenti di natura tecnica e normativa. Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si devono seguire le disposizioni contenute nella Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6. I serbatoi di acqua non saranno installati in copertura. Nel caso di tetto a falda il pannello dovrà essere posizionato con la stessa pendenza e inserito a filo nel manto di copertura.

Art. 4.2 – In caso di installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, l'installazione dovrà rispettare le modalità espresse per i pannelli solari.

Art. 4.3 – Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti vanno predisposte le opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire l'installazione di impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici. La predisposizione per gli impianti fotovoltaici è obbligatoria anche per i nuovi edifici.

Art. 4.4 - Sistemi solari passivi

Sia nelle nuove costruzioni sia in quelle esistenti le serre ed i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate sui balconi od integrate nell'organismo edilizio, purchè rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) dimostrino, attraverso calcoli energetici eseguiti in base alle norme UNI e da allegarsi al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
- b) siano integrate nelle facciate esposte nell'angolo compreso tra sud/est e sud/ovest;
- c) abbiano una profondità non superiore a 1 m.;
- d) i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante;
- e) siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
- f) la struttura di chiusura sia completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto;
- g) rappresentino, in caso di edificio condominiale, un intervento prospetticamente uniforme.

Art. 5 – Razionalizzazione utilizzo della risorsa acqua

- 5.1 - Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, vanno adottati dispositivi per la regolazione del flusso di acqua delle cassette di scarico dei servizi igienici. Le cassette saranno dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi d'acqua. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.
- 5.2 - Nelle nuove costruzioni, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, vanno utilizzate le acque meteoriche per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 100 mq., saranno dotati di una cisterna per la raccolta di acque meteoriche, il cui volume deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri: consumo annuo totale di acqua per irrigazione, volume di pioggia captabile all'anno determinato a sua volta dalla superficie di raccolta della copertura, dall'altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di deflusso, efficienza del filtro. La cisterna sarà dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Art. 6 – Norme specifiche per i Piani Attuativi

- 6.1 – Le nuove aree di intervento andranno sviluppate favorendo l'esposizione solare dei fabbricati secondo i principi di cui all'art. 2;
- 6.2 – le nuove aree a destinazione commerciale, artigianale ed industriale saranno dotate di reti di distribuzione delle acque non potabili con serbatoi di accumulo;
- 6.3 – andranno inoltre previste vasche per uso antincendio consorziate;
- 6.4 – onde favorire la realizzazione di una unica centrale tecnologica a servizio dell'intero piano attuativo, la realizzazione del relativo vano tecnico necessario non rientrerà nei parametri edificatori.

